

dall'aprile 1997. La sua applicazione ha posto sul tavolo numerose questioni. Tra queste, particolare importanza assume, per i riflessi sull'attività autorizzativa, la sua relazione con il Gruppo Australia, altro regime internazionale per il controllo dei prodotti chimico biologici e dei relativi impianti. Mentre infatti la Convenzione istituisce un meccanismo di ispezioni e verifiche per tutti i Paesi partecipanti e si preoccupa quindi di assicurare il controllo preventivo dell'autorizzazione solo per le esportazioni verso i Paesi non aderenti, il Gruppo Australia ha invece mantenuto fermo il principio del controllo preventivo verso tutte le destinazioni.

Sin dall'inizio si sono venute delineando in seno alla Comunità due posizioni contrapposte: da una parte i Paesi che attribuiscono alla Convenzione una importanza preminente rispetto agli obblighi definiti in seno al Gruppo Australia e ritengono pertanto incompatibili gli impegni di quest'ultimo; dall'altra gli Stati che considerano l'azione del Gruppo Australia come un controllo integrativo e di supporto e quindi perfettamente conciliabile con quello della Convenzione.

In sostanza i 15 Stati membri devono decidere se modificare o meno le disposizioni che impongono l'autorizzazione per l'esportazione dei beni listati, tra i quali figurano 54 prodotti chimici (del Gruppo Australia), in parte presenti anche nelle liste della Convenzione.

La posizione di questo Ministero è stata sempre orientata verso il formale e sostanziale rispetto della Convenzione che, in quanto vero e proprio accordo internazionale, deve essere ritenuto preminente sulle intese informali. Il Regolamento, nella sua attuale formulazione, sembra in netto contrasto con filosofia che ha ispirato la Convenzione.

e) Questione delle miscele

Altrettanto dibattuta è la questione del controllo sulle "miscele chimiche". In tutti e due i regimi, pur mancando una definizione del termine "miscela", si prevede comunque un obbligo di controllo al di sopra di certe percentuali di concentrazione, che però sono diverse tra loro.

In proposito il Ministero del Commercio con l'Estero ha manifestato un orientamento pragmatico. Fino a quando non sarà stata concordata una definizione "comune" delle miscele, le stesse dovranno essere riconosciute secondo criteri nazionali. A parere di questa Amministrazione sono da considerarsi miscele le miscele che non danno luogo, per combinazione chimica, ad un prodotto nuovo. Al momento non esistono disposizioni specifiche sulle miscele e pertanto esse sono controllate a prescindere dalla concentrazione.

f) Adempimenti nazionali

Le due questioni sono tuttora aperte e non è prevedibile quale possa essere la posizione unitaria dei quindici partners quando nel prossimo aprile l'Accordo sarà pienamente in vigore.

Nel frattempo l'Amministrazione italiana ha provveduto a curare i necessari adempimenti di attuazione. Si è reso innanzitutto necessario elaborare un aggiornamento della legge di ratifica per definire in modo più puntuale gli obblighi previsti dalla Convenzione, anche alla luce di chiarimenti e precisazioni emersi nelle apposite riunioni dell'Aia. Inoltre è stata definita la bozza di un Regolamento che stabilisce le competenze di tutti i dicasteri interessati. In tali occasioni questo Ministero ha sempre assicurato il proprio fattivo contributo in ordine alle procedure autorizzative e agli adempimenti che le aziende devono soddisfare.

II) LEGISLAZIONE NAZIONALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 3381/94

a) Riforma della legge 222/92

Il 1996 è stato anche dedicato alla messa a punto di strumenti normativi nazionali di attuazione del regolamento comunitario. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha provveduto in tal senso con norme primarie o secondarie, l'Italia ha dovuto affrontare in via preventiva il problema della revisione della legge 222/92, emanata in un ben diverso contesto politico internazionale e quindi in parte superata dagli avvenimenti successivi.

Alcuni particolari aspetti della legge in questione rivelano una rigidità che non solo non è più giustificata dai nuovi rapporti con gli Stati dell'est europeo, ma che anzi si pone in netto contrasto con la loro attuale piena partecipazione ai regimi di non proliferazione. Il meccanismo delle au-

torizzazioni generali della legge 222/92, ad esempio, è tuttora legato ai vecchi criteri del COCOM che limitava tale agevolazione ai soli Paesi partecipanti. Ciò ovviamente ha creato una situazione di minore capacità concorrenziale delle aziende italiane.

Nel febbraio scorso la legge delega 52/96 ha finalmente stabilito le direttive per la riforma, tenendo conto dell'evoluzione intervenuta e su questa linea si è mosso il Ministero del Commercio con l'Estero, provvedendo a definire, concordandolo con le altre Amministrazioni interessate e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un testo di decreto legislativo che ha quasi completato il suo iter.

La futura base normativa, dando completa attuazione alla legislazione comunitaria, rappresenta un sostanziale passo in avanti per tutti gli aspetti procedurali, secondo lo standard europeo, e non mancherà quindi di produrre i suoi effetti positivi nel prossimo futuro.

b) Autorizzazioni globali

Sempre in applicazione della delega 52/96, che, per le formalità

**Decreto 8 maggio 1996
(Autorizzazioni globali)**

Articolo 1

L'esportazione ed il transito di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 PESC può avere luogo anche con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso, e per una o più destinazioni specifiche.

Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo n. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, con validità non superiore a tre anni, con possibilità di proroga, su richiesta, che deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

La valutazione delle richieste di autorizzazione globale individuale è effettuata tenendo presenti i fattori previsti all'allegato III della decisione 94/942 PESC.

E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.

semplificate e urgenti, ha previsto la emanazione di disposizioni per decreto, il Ministero del Commercio Estero ha emanato nel giugno 1996 le norme relative al rilascio delle autorizzazioni globali. Con il nuovo tipo di licenza, del tutto ignorata dalla legge 222/92, anche gli esportatori italiani abituali potranno ricorrere alle cosiddette

dette licenze "aperte", in condizioni di pari opportunità rispetto alle altre aziende europee.

Si tratta infatti di autorizzazioni individuali che, per tre anni, salvo sospensione o revoca, assicurano la continuità delle operazioni di esportazione di più prodotti verso una serie di destinazioni. Ne sono escluse, ovviamente, le tecnologie più avanzate e le destinazioni a rischio, ma, nel comples-

so, il meccanismo non mancherà di assicurare snellezza e continuità nelle forniture, pur mantenendo inalterato il livello della sicurezza.

c) Comunicato per gli esportatori

Nel mese di aprile la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un Comunicato del Ministero del Commercio con l'Esteri recante le istruzioni per la corretta presentazione delle domande di esportazione, quando le stesse riguardano prodotti particolarmente sensibili diretti verso Paesi che non aderiscono alle intese internazionali di non proliferazione.

Con tale informativa si è voluto richiamare l'attenzione dell'operatore sulle esportazioni maggiormente "sensibili", segnalando che, in determinate condizioni, l'utilizzo delle licenze può essere subordinato anche all'adempimento successivo di comprovare l'arrivo a destino.

III) APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA CATCH ALL

Come è noto, il Regolamento UE 3381/94 ha introdotto il principio che possono essere sottoposte ad autorizzazione anche le esportazioni di beni non specificati nella lista comunitaria, quando sussistono informazioni sul loro possibile utilizzo "proliferante" (art. 4, clausola catch all). Si tratta evidentemente di una cautela del tutto speciale, che trova applicazione solo in casi particolari. Tuttavia la restrizione che essa introduce è elevata, potendo incidere su contratti già firmati e in esecuzione.

a) Aspetti giuridici nuovi

Tre sono i principali problemi incontrati con l'applicazione della clausola catch all.

Innanzitutto, il fatto che la norma era del tutto sconosciuta nel nostro ordinamento giuridico: sino al 1 luglio 1995 i controlli erano espletati esclusivamente sui prodotti indicati in una apposita lista; di conseguenza,

l'intervento del Ministero del Commercio con l'Estero era diretto ad accertare, solo per quei beni, che sussistessero, in prospettiva, usi finali leciti. Con l'entrata in vigore della nuova disposizione la funzione di controllo si è estesa a qualsiasi prodotto, a prescindere dalla sua elencazione nella lista dei beni a duplice uso.

Sono evidenti i risvolti giuridici e politici di tale innovazione. Sotto l'aspetto giuridico, il principio della certezza viene sostanzialmente sconvolto, perché l'operatore non può mai sapere se la fornitura potrà essere eseguita, almeno sino al momento delle operazioni doganali. Sotto l'aspetto politico, la clausola in questione richiede una applicazione particolarmente attenta e responsabile, inquadrata in procedure predefinite, volte unicamente a salvaguardare il principio della sicurezza.

L'aspetto politico della procedura di applicazione è stato affrontato e risolto da questa Amministrazione con una Conferenza di servizi che ha delineato l'iter amministrativo da seguire. L'Amministrazione che viene in possesso delle pertinenti informazioni (in via principale Esteri, Difesa e Interni) le trasmette al Ministero Commercio Estero che, in assenza di osservazioni da parte degli altri Dicasteri, entro 24 ore comunica alle Dogane e all'esportatore che l'operazione in parola è subordinata ad autorizzazione. La richiesta è quindi istruita con procedura d'urgenza e sottoposta al parere del Comitato, che va riunito entro 3 giorni. Si è inteso così garantire la sicurezza in condizioni di massima obiettività.

I problemi giuridici, di rilevanza comunitaria, restano ancora da definire (in particolare la durata, il significato da attribuire alla locuzione "se l'esportatore è a conoscenza", la questione dei danni). Data la sua importanza, la Commissione si è assunta l'impegno di porre questione all'O.d.G. di ogni seduta del Comitato di coordinamento ex articolo 16 e ha chiesto contributi a tutti i partners.

Questo Ministero ha risposto con la presentazione di un apposito documento che sottolinea come sia indispensabile che le decisioni nazionali di applicare la clausola catch all siano "immediatamente comunicate" agli altri partners. Ciò per evitare che l'operatore, una volta obbligato a chiedere l'autorizzazione, vi rinunci e raggiunga egualmente il suo scopo semplicemente girando il contratto ad altre società europee. La "comunicazione" consente invece di porre tutti gli esportatori della Comunità nelle medesime condizioni, eliminando ogni sleale concorrenza.

Una seconda problematica è rappresentata dalla mancanza di una armonizzazione delle normative nazionali, che solleva inevitabilmente il problema della competitività tra le aziende esportatrici appartenenti a Stati

membri diversi. Emblematico il caso dell'Olanda, le cui autorità non hanno ancora applicato la clausola catch all!

Infine, va citata la difficoltà di assicurare agli operatori italiani un livello di informazione adeguato alla eccezionalità degli interventi. Da parte del Ministero è stata svolta comunque una continua opera di sensibilizzazione delle aziende, diretta a sottolineare l'importanza di valutare già durante la trattativa commerciale se i beni possano essere destinati ad usi finali illeciti.

b) Applicazione

In generale, le aziende hanno dimostrato di comprendere il fine di

**Regolamento 3381/94
articolo 4, comma 1**

1. L'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC dev'essere subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione non appena l'esportatore è informato dalle sue autorità che detti beni sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a contribuire allo sviluppo, alla produzione, al maneggio, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, alla individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o allo sviluppo, alla produzione, al mantenimento o alla conservazione di missili atti a portare tali armi, coperte dai corrispondenti regimi di non proliferazione;

sicurezza cui risponde la clausola catch all ed hanno assunto comportamenti conformi e comunque collaborativi. Tuttavia non sono mancate perplessità.

In primo luogo il fatto che l'attivazione della clausola catch all non si basa sulla conoscenza certa dell'uso illecito dei beni destinati all'estero (in tal caso l'esportazione sarebbe vietata e non subordinata alla presentazione di una domanda di autorizzazione), ma sulla presunzione di un loro uso illecito. La ve-

rifica di tale circostanza avviene in seno al Comitato, mediante l'esame delle caratteristiche dei prodotti e la valutazione degli impieghi che i destinatari potrebbero farne. Tutto ciò può richiedere tempi lunghi, con ripercussioni negative sulla correttezza dei contratti di fornitura.

**Regolamento 3381/94
Articolo 4, comma 2**

2. L'esportatore, se ha conoscenza che i beni in questione sono destinati, in tutto o in parte, a una delle finalità di cui al paragrafo 1, deve informare le sue autorità, che decidono in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione;

In secondo luogo l'obbligo di autodenuncia, previsto dall'articolo 4, comma due, per le aziende che siano a conoscenza degli usi illeciti dei loro beni. Si obietta che, in queste condizioni, il rifiuto di autorizzazione sarebbe scontato e quindi sembrerebbe inutile l'inoltro della relativa domanda di autorizzazione.

IV) ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE

a) Obiettivi

Allo scopo di ovviare alle diversità ancora esistenti tra le politiche estere dei vari Stati membri, il Regolamento UE prevede che i partners attivo-vino fra di loro specifiche consultazioni o scambino le informazioni ritenute rilevanti ai fini della sicurezza.

In base al Regolamento, l'autorizzazione di uno Stato membro è valida in tutta la Comunità e può essere rilasciata anche per l'esportazione di beni che l'esportatore possiede in un altro Stato membro, presso il quale pertanto devono essere effettuare le operazioni doganali. In tali casi, non infrequenti, la consultazione risponde all'obiettivo di assicurare al Paese di uscita dei beni una possibilità di intervento a difesa dei propri interessi, bloccando le esportazioni ritenute pericolose. Il Regolamento si è anche preoccupato di garantire gli esportatori, fissando il limite massimo di 10 giorni lavorativi, trascorsi i quali, se non sono pervenuti rilievi, il consenso si intende accordato alle autorità che hanno avviato la consultazione.

b) Applicazione

Nel corso del 1996 l'Amministrazione italiana ha ricevuto 27 richieste di consultazione e ne ha avviato 4, tutte ex art 7, comma 2. I tempi di risposta sono stati generalmente brevi, quasi sempre entro i 10 giorni lavorativi previsti dal Regolamento e non vi sono stati casi di rifiuto. Per sei operazioni questo Ministero ha chiesto alle autorità del Paese interessato un supplemento di informazioni (elementi integrativi, chiarimenti, maggiori caratteristiche tecniche) per una migliore comprensione del prospettato utilizzo finale.

Nell'insieme, l'attività di consultazione non solo non ha provocato significativi ritardi nel rilascio delle licenze, ma sembra in qualche modo aver favorito l'unificazione delle procedure. In effetti, lo scambio di informazioni, rappresentando un momento nel quale gli Stati membri si confrontano, finisce per diventare uno strumento di armonizzazione, con evidenti benefici per lo sviluppo corretto ed equilibrato della competitività tra le aziende.

Nei prospetti che seguono sono riportati in dettaglio i casi in cui la consultazione è stata attivata su iniziativa dei Paesi partners che intendevano autorizzare l'esportazione di beni ubicati in Italia ovvero su richiesta dell'Italia per beni ubicati in un altro Paese partner.

CONSULTAZIONI EX ART. 7 RICHIESTE PERVENUTE DAI PAESI MEMBRI			
N	PAESE	PRODOTTO	DESTINAZIONE
1	AUSTRIA	SST-DAM-KIT-ENCRYPTION SOFTWARE	CROAZIA
2	AUSTRIA	SOFTWARE ENCRPTION SST-DAM KIT	POLONIA
3	AUSTRIA	FRESATRICE UNIVERSALE SEI ASSI CON CONTROLLO NUMERICO	REPUBBLICA CECA
4	AUSTRIA	SST- DAM KIT (SOFTWARE)	CROAZIA
5	AUSTRIA	GRINDING MACHINE	SLOVENIA
6	AUSTRIA	MILLING MACHINE	SLOVENIA
7	FRANCIA	DIGITAL MICROWAVE LINK SYSTEMS	ECUADOR
8	FRANCIA	SODIUM SULPHIDE	ARABIA SAUDITA
9	*FRANCIA	SODIUM SULPHIDE	MALI
10	*GERMANIA	CAVI IN FIBRA OTTICA	EMIRATI ARABI UNITI
11	*GERMANIA	SODIUM SULPHIDE 60/62%	EGITTO
12	GERMANIA	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	ARABIA SAUDITA
13	GERMANIA	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	ZIMBAWE
14	GERMANIA	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	ARABIA SAUDITA
15	GERMANIA	SODIUM SULPHIDE 60/62%	ARABIA SAUDITA
16	*OLANDA	TELEFONI CRITTOGRAFICI	PAESI VARI
17	OLANDA	DIMETILAMMINA	ISRAELE
18	OLANDA	DIMETILAMMINA 60%	UNGHERIA
19	OLANDA	DIMETILAMMINA	TAIWAN
20	OLANDA	DIMETILAMMINA	REPUBBLICA CECA
21	OLANDA	APPARATI CRITTOGRAFICI	PAESI VARI
22	REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE FLAKES	NIGERIA
23	REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE FALKES	NIGERIA
24	REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	SUDAN
25	REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE 60/62%	TANZANIA
26	*REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	SUDAN
27	*REGNO UNITO	SODIUM SULPHIDE FLAKES 60/62%	NIGERIA

* consultazioni per le quali é stato necessario chiedere ulteriori chiarimenti.

CONSULTAZIONI EX ART. 7 RICHIESTE INOLTRETE AI PAESI MEMBRI			
N	PAESE	PRODOTTO	DESTINAZIONE
1	FRANCIA	HP J2044S COMPOSTO DA 1 ROUTER CISCO 2503 (INSTRADATORE)	TUNISIA
2	FRANCIA	AGITATORI PER REATTORI IN ACCIAIO VETRIFICATO	SLOVENIA
3	FRANCIA	HP J2044S COMPOSTO DA 1 ROUTER CISCO 2503 (INSTRADATORE)	SUD AFRICA
4	GERMANIA	INTERMEDIATE BEARINGS	MALAYSIA

c) Altri scambi di informazioni

Alcuni problemi sono sorti in relazione allo scambio di informazioni previsto dall'intesa di Wassenaar.

In particolare, mentre la notifica dei dati sulle esportazioni autorizzate è effettuata in forma aggregata e può rappresentare una utile indicazione di orientamento per tutti i partners, la segnalazione dei dinieghi è prevista invece in forma individuale e crea quindi qualche perplessità per i riflessi negativi che essa potrebbe avere sulla riservatezza commerciale. Infatti, poiché il sistema di Wassenaar è un meccanismo puramente volontario (in contrasto con quando deliberato dagli altri regimi internazionali), nessun Paese ha un vero e proprio obbligo di rispettare i dinieghi altrui.

Questo Ministero, onde evitare il pericolo che le informazioni possano essere utilizzate impropriamente dai partners che non intendono adeguarsi ai dinieghi altrui, si è proposto di ridurre al minimo la quantità dei dati da fornire con le proprie notifiche, almeno fino a quando il sistema di Wassenaar non sarà diventato obbligatorio per tutti i Paesi partecipanti.

V) ATTIVITA' AUTORIZZATIVA

a) Provvedimenti emessi

Nel 1996 si è ulteriormente ridotto il numero delle autorizzazioni con parere preventivo del Comitato, mentre è quasi raddoppiato quello delle autorizzazioni con parere di massima. E' la conseguenza di quella evoluzione dei rapporti internazionali che, dopo il 1994, ha portato ad una costante revisione in senso meno restrittivo della lista dei beni duali e delle destinazioni sensibili.

La nuova tendenza però è anche quella di accentuare le misure cautelative nei casi di maggior rischio e su questa strada si è mosso il Ministero del Commercio con l'Estero selezionando, con l'ausilio del Comitato consultivo sia i prodotti che le destinazioni.

Un primo risultato di questa analisi, tuttora in corso, è stato un Comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nell'aprile scorso, che informa gli operatori sulla documentazione da allegare alle domande di autorizzazione, quando riguardano materiali particolarmente sensibili diretti verso Paesi che non aderiscono ai regimi di non proliferazione. Gli operatori sono stati così messi nella condizione di sapere in quali casi l'attività istruttoria e di controllo delle loro esportazioni è resa più rigida.

Il numero complessivo dei provvedimenti emessi in base alle diverse procedure è stato il seguente:

- autorizzazioni su parere del Comitato:	256	(nel 1995: 372)
- autorizzazioni su parere di massima:	399	(nel 1995: 212)
- autorizzazioni globali:	6	
Totale	661	(nel 1995: 584)

Il Comitato ha tenuto 23 riunioni (2 al mese), esaminando in media 13 domande per ogni seduta. In cinque casi, tutti relativi all'esportazione di apparecchiature o prodotti chimici, il parere è stato negativo, in quanto le operazioni non risultavano essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, nonché con gli impegni internazionali.

Per uno dei casi negativi si trattava di materiali "a dogana", sottoposti a controllo in applicazione della clausola catch all.

b) Valore delle esportazioni autorizzate

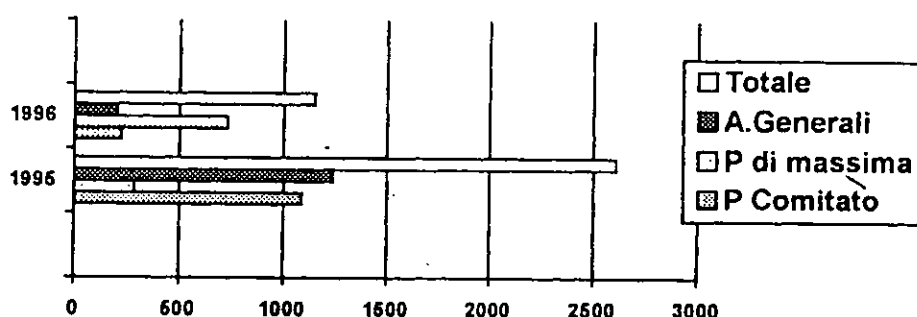
I dati di seguito forniti si riferiscono alle autorizzazioni rilasciate e non alle effettive spedizioni. Fa eccezione il caso delle autorizzazioni generali per le quali le aziende hanno l'obbligo di notificare trimestralmente le quantità spedite.

Le autorizzazioni globali sono rilasciate senza limite di importo.

1) Valore complessivo delle operazioni autorizzate

In termini di valore, le operazioni autorizzate nel 1996 hanno registrato un livello nettamente inferiore a quello dell'anno precedente, essendo passato dai 2.607 miliardi del 1995 ai 1.150 di quest'anno, così ripartiti :

	1996	1995
Aut a pare del Comitato	221	1.089
Aut. a parere di massima	729	283
Aut. Generali	200	1.235
Totale	1.150	2.607



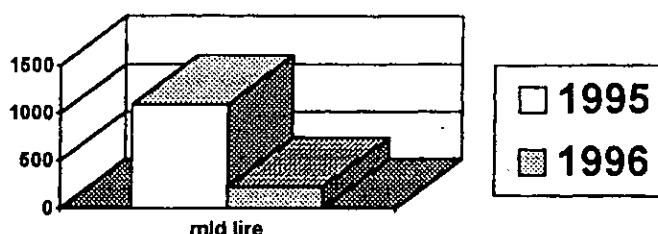
Va tenuto presente che nei dati statistici del 1996 il traffico intracomunitario sottoposto ad autorizzazione è quasi inesistente (meno di 11 miliardi di lire), essendo ormai limitato a pochi beni di altissima tecnologia.

Considerato che il mercato europeo assorbe la maggior parte della produzione italiana, appare giustificata la consistente diminuzione del flusso esportativo autorizzato. Il beneficio della quasi totale sparizione degli oneri amministrativi negli scambi interni si è tradotto in una immediata maggiore operatività per tutte le aziende.

Si aggiunga poi che le rilevazioni sopraindicate non tengono conto del consistente flusso esportativo (non calcolabile esattamente) che avviene dall'Italia con le autorizzazioni di altri Stati membri. Nel 1996 sono state registrate 27 esportazioni di questo tipo, a seguito di altrettante consultazioni.

2) Esportazioni autorizzate su parere preventivo del Comitato

Il valore delle esportazioni autorizzate su parere specifico è stato pari a 221 miliardi di lire, contro i 1089 miliardi di lire del 1995.



La consistente riduzione è motivata da diverse ragioni. Si segnalano in particolare il maggior ricorso alla procedura del parere di massima e l'introduzione delle autorizzazioni globali, per le quali non sono ancora disponibili i relativi dati statistici. Inoltre, nel corso dell'anno sono intervenute presso i regimi di controllo (soprattutto Wassenaar) alcune liberalizzazioni, che hanno posto "a dogana" numerosi prodotti nel settore delle telecomunicazioni e dell'elettronica.

Il prospetto che segue indica nel dettaglio l'andamento del flusso esportativo autorizzato con tale procedura:

**PROSPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PARERE
DEL COMITATO CONSULTIVO**

PAESE DI DESTINAZIONE	VALORE IN LIRE	NUMERO AUTORIZ- ZAZIONI
ALBANIA	559.950.000	1
ALGERIA	6.960.000	1
ANTARTIDE (Ricerca scientifica)	6.000.000.000	1
ARABIA SAUDITA	188.640.000	1
ARGENTINA	5.608.689.000	11
AUSTRIA	15.000.000	2
BIELORUSSIA	6.639.700.000	2
BOSNIA	36.159.000	1
BRASILE	4.249.420.000	10
BURUNDI	200.000.000	1
CILE	1.827.600.000	3
CINA	21.710.405.000	22
COLOMBIA	3.215.770.000	11
COREA DEL SUD	64.732.800.000	7
CROAZIA	230.000.000	1
DANIMARCA	55.000.000	2
ECUADOR	2.692.570.000	5
EGITTO	292.800.000	2
FILIPPINE	1.304.800.000	1
FRANCIA	22.907.500	1
GERMANIA	2.041.125.000	2
GRECIA	1.920.000	1
HONG KONG	4.812.768.000	12
INDIA	1.750.200.000	6
INDONESIA	383.006.000	1
IRLANDA	10.500.000	1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISRAELE	6.571.088.000	9
KAZAKHSTAN	945.577.200	3
KUWAIT	245.160.000	1
LIBANO	298.680.000	2
LIECHTESTEIN	2.016.900.000	1
MACAO	45.888.000	1
MACEDONIA	2.272.506.000	4
Magazzino Extradoganale	610.850.000	1
MAJI	17.430.000	1
MALTA	6.000.000.000	1
MAROCCO	1.824.100.000	7
MESSICO	6.607.210.000	5
MONGOLIA	169.080.000	1
OLANDA	4.000.000.000	2
PAESI Vari (Alitalia)	5.000.000.000	1
PAKISTAN	1.282.623.500	13
PERU	1.886.000.000	1
POLONIA	653.312.000	3
REGNO UNITO	2.681.850.500	8
REP. SLOVACCA	175.990.000	2
REP. CECA	1.117.810.000	2
ROMANIA	687.167.000	3
RUSSIA	3.622.000.000	1
RUSSIA	4.546.709.000	8
SAN MARINO	10.800.000	1
SERBIA	261.766.000	2
SINGAPORE	2.901.702.500	5
SIRIA	985.640.000	2
SLOVENIA	1.661.655.000	7
SPAGNA	1.919.000.000	3
SUD AFRICA	1.807.616.000	7
SVIZZERA	640.080.000	2
TAILANDIA	2.256.480.000	4
TAIWAN	2.952.304.000	4
TUNISIA	23.100.000	2
TURCHIA	1.736.266.000	5
U.S.A.	12.949.600.000	10
UNGHERIA	9.455.360.000	5
UZBEKISTHAN	721.970.000	1
VENEZUELA	2.746.920.000	7
TOTALE	221.275.142.200	TOT. 256

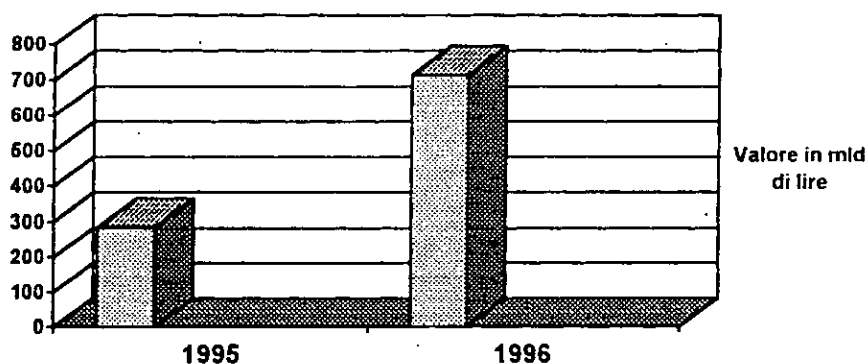
Anche nel 1996 sono state effettuate spedizioni nella base antartica italiana di Terra Nova (Antartide), in attuazione del programma nazionale di ricerca scientifica curato dell'ENEA nell'ambito degli specifici accordi internazionali.

3) Esportazioni autorizzate su parere di massima

La procedura di autorizzazione a "parere di massima" si basa sul parere espresso in precedenza dal Comitato per operazioni analoghe e com-

porta quindi una significativa riduzione dei tempi tecnici di rilascio dei provvedimenti, con evidenti vantaggi per le aziende, che possono rispondere con maggior prontezza alle richieste del mercato. Essa viene limitata, secondo principi fissati dal Comitato stesso, a beni non sofisticati e a determinate destinazioni.

Il valore complessivo delle operazioni autorizzate con tale procedura semplificata è quasi triplicato rispetto a quello registrato nel 1995, essendo passato da 283 a 729 miliardi di lire:



La crescita è dovuta alla estensione dei pareri di riferimento da parte del Comitato consultivo che, mantenendo fermi i criteri del basso contenuto tecnologico dei prodotti e delle destinazioni meno sensibili, ha ampliato il numero dei casi che possono essere ricondotti sotto tale procedura.

Il maggior ricorso alla semplificazione è stato particolarmente apprezzato dall'utenza, sempre molto attenta ad ogni iniziativa di recupero della competitività con le concorrenti europee, che possono esportare in regime di autorizzazione generale verso numerose destinazioni non previste invece dalla vigente legge 222/92.

Il prospetto che segue indica nel dettaglio l'andamento del flusso esportativo autorizzato con tale procedura:

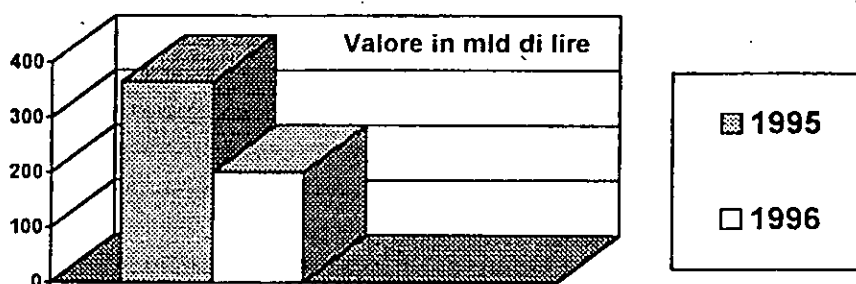
PROSPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PARERE DI MASSIMA	
DESTINAZIONI	VALORE LIRE
ARGENTINA	141.436.983.820
ARABIA SAUDITA	8.043.277.360
BAHRAIN	1.463.234.300
BOLIVIA	389.609.158
BRASILE	67.022.838.142

BULGARIA	19.671.173.895
CILE	993.650.756
CINA	42.355.976.337
CIPRO	6.974.886.220
COLOMBIA	13.620.317.045
COREA DEL SUD	970.116.020
COSTA D'AVORIO	9.048.010.384
COSTARICA	1.662.565.630
CROAZIA	17.802.410.094
E A U	50.376.419.983
EGITTO	1.087.982.815
EQUADOR	4.436.729.770
ERITREA	136.000.000
FILIPPINE	10.733.269.395
GIORDANIA	150.000.000
GUATEMALA	3.987.535
INDIA	10.617.106.158
INDONESIA	5.524.889.665
ISLANDA	3.683.413.000
ISRAELE	7.917.923.470
KENYA	52.277.725
KUWAIT	200.000.000
MALESIA	91.104.068.635
MALTA	2.386.500.000
MARE APERTO (posa di cavi telefonici per collegamenti internazionali)	16.729.440.000
MESSICO	17.691.093.780
MOZAMBICO	19.955.000
NAMIBIA	5.469.436.996
NIGERIA	6.596.361.040
NUOVA ZELANDA	1.059.065.998
OMAN	1.100.000.000
PERU'	2.820.232.562
POLONIA	18.133.079.936
QATAR	300.000.000
REP. CECA	3.192.771.654
ROMANIA	1.230.379.325
RUSSIA	11.911.612.105
SINGAPORE	3.123.869.564
SLOVACCHIA	3.893.339.328
SUD AFRICA	41.567.604.227
TAILANDIA	39.079.239.879
TAIWAN	832.295.466
TRINIDAD -TOBAGO	17.518.000
TUNISIA	71.682.460
UCRAINA	145.149.600

UNGHERIA	9.939.930.442
URUGUAY	10.997.001.168
VENEZUELA	9.198.660.973
VIETNAM	64.500.000
TOTALE	LIT. 729.252.759.421

4) Esportazioni con autorizzazione generale

I limiti imposti dalla legge 222/92, la liberalizzazione intervenuta nei regimi internazionali e la quasi totale scomparsa dell'obbligo di autorizzazione per le spedizioni intracomunitarie hanno fatto registrare, rispetto al 1995, una flessione del valore delle esportazioni ad autorizzazione generale da 1235 a 200 miliardi di lire:



I prodotti maggiormente esportati sono stati nell'ordine: calcolatori, cuscini a sfera, apparati di telecomunicazione e circuiti integrati. I dati statistici sono stati elaborati in base alle segnalazioni che le aziende devono trasmettere all'Ufficio trimestralmente.

Il prospetto che segue evidenzia la direzione dei flussi esportativi:

PROSPETTO DELLE ESPORTAZIONI EFFETTUATE CON AUTORIZZAZIONE GENERALE	
AUSTRALIA	15.643.236.543
CANADA	33.472.383.463
GIAPPONE	6.855.516.719
NORVEGIA	596.741.154
SVIZZERA	27.443.497.205
TURCHIA	4.989.291.084
USA	110.791.113.856
TOTALE	199.791.113.856